

CAPITOLO II

IL PRIMO CORPO STATUTARIO DI SOLOFRA

1. *I Capitula antiqua*. Da questa preistoria la comunità solofrana uscì, inquadrandosi, ai tempi di Federico II, in un movimento tinto di una forte spinta autonomistica che l'imperatore frenò, ma che mise in evidenza un'organizzazione comunitaria ben definita e civicamente matura, e una realtà economica sicuramente significativa, valori che delineano una società peculiare e ricca di fermenti.

Se si considera la fluidità del periodo manfrediano che alimentò la spinta autonomistica, si deve vedere rinforzata l'individualità che si stava formando in loco, la quale spiega anche il gesto di Giacomo Tricarico, di assegnare cioè il casale come dotario alla figlia Giordana, dando l'avvio anche all'autonomia territoriale¹.

Il nuovo *status* fu sicuramente supportato da una legislazione che non potette che essere un *corpus* bajulare, norme che regolavano le condizioni essenziali di vita e gli usi civici e delle quali non si può dire quante e in che forma fossero scritte. Da esse però sicuramente nacquero i *Capitula antiqua*, cosa che si coglie in modo distinto dalla loro lettura - lo sarà indicato in loco - e dalla materia trattata, che è prettamente bajulare.

A quei tempi c'era a Solofra una vita amministrativo-giudiziaria completa, della quale si ha testimonianza poco dopo, nel 1272 e nel 1276, quando si incontrano due "mastrogiurati" nominati dal re angioino a reggerne la corte². Una spinta maggiore a tale sviluppo si ebbe quando Carlo I concesse alle Universitas l'elezione di questo ufficiale (1283), che diventò fundamenta-

¹ V. parte prima cap. II.

² AD, I, nn. 9 e 13.

le centro di gravitazione della vita municipale³. A ciò si aggiunge l'evoluzione dell'assemblea, che da organo di discussione e di deliberazione, a cui tutti partecipavano, diventò gradatamente organo collegiale più ristretto, costituito dai rappresentanti dei casali⁴, contribuendo alla formazione di gruppi oligarchici da cui nascerà la dialettica per il controllo dell'amministrazione.

Inoltre la formazione degli Statuti fu favorita dalla definizione della circoscrizione comunale, che raggiunse una più ampia base unitaria - in cui entravano a far parte non secondari interessi territoriali - con l'acquisizione del punto fortificato e con l'assorbimento di una parte del casale di S. Agata. L'ampliamento del territorio, la sua più chiara determinazione, il suo rafforzamento, dette maggiore peso all'elemento patrimoniale nello sviluppo dell'autonomia cittadina, che fu anche sostenuto dalle immigrazioni, già in atto in quel periodo e che poi si intensificarono⁵. Allora quelle tradizioni, che passarono dallo stato di "norma orale" a quello di "capitolo statutario", trovarono una coniugazione più armonica con i nuovi interessi, stimolando forme più mature di autogoverno in grado di contrastare l'ingerenza feudale.

È dunque in questo periodo a cui si può fare riferimento per la stesura del primo nucleo della legislazione statutaria di Solofra, giunta nei 54 *Capitula antiqua Universitatis terre Solofre antiquitus edita*⁶. In essi l'Universitas appare un "sistema tributario e giurisdizionale", cioè una "circoscrizione amministrativa", visto che l'amministrazione avveniva in funzione dei tributi, che si aggiungeva alla primitiva attività "giudiziaria"⁷.

I capitoli hanno all'interno vari riferimenti ad una precedente codificazione. Bisogna infatti considerare che ciascuno, prima di avere la stesura definitiva o comunque entrare in un *corpus* autonomo, subiva miglioramenti e modificazioni lungo una linea evolutiva rispondente a nuovi bisogni o emergenti esigenze. Questa stratificazione nascosta - la si nota ancora di più

³ Cfr. G. I. CASSANDRO, *op. cit.*, pp. 213 e sgg. Con Roberto d'Angiò il Mastrogiurato si chiamò Capitano.

⁴ Questo sistema è riscontrabile a Solofra, già ben stabilizzato, alla fine del periodo aragonese quando al controllo del monastero di S. Agostino partecipava, oltre agli Eletti, un rappresentante per ogni casale (AD, III, 2, n. 237).

⁵ V. parte prima, cap. II, rispettivamente parr. 2 e 1.

⁶ Sono i Capitoli, a cui Ercole Zurlo nel 1522, nel concedere il secondo *corpus*, dette il *placet*, e che furono in quella occasione trascritti dal notaio Aurelio Guarino detto Ronca, per cui non contengono il *placet* dei precedenti feudatari mentre hanno il successivo di Beatrice Ferrella Orsini.

⁷ R. TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, Milano, 1910, pp. 55-56.

nel secondo *corpus* statutario - emerge qua e là, quando si accenna a comportamenti precedenti, a concessioni avute o si richiamano costumanze che dal capitolo vengono meglio definite, e quando persino si cita un “capitolo vecchio” (37). Nello stesso tempo essi danno il *modus* di crescita della comunità, che è in direzione di una maturazione verso forme di più ampia solidarietà⁸.

Il confronto con il secondo *corpus* statutario - i capitoli “noviter facta” - fa emergere chiaramente, nella vetustà del lessico, nella forma non petitoria, nella materia oggetto della regolamentazione legata ad una vita comunitaria essenziale, che questo primo *corpus* è antico⁹. Anzi esso è sentito come qualcosa di unito, concluso e inalienabile, quasi circondato da una sorta di «rispetto» per la norma che regola esigenze di base, che gli conferisce un alone di fondazione. Il secondo *corpus* infatti, quasi a indicare l’intoccabile interezza ed organicità del primo, non abroga quello precedente e, quando un istituto, già contemplato nel primo corpo, ha dovuto subire una modifica successivamente, questa è avvenuta con un nuovo capitolo senza intaccare il precedente¹⁰. Si può ancora cogliere questa caratteristica di vetustà del primo *corpus* considerando il capitolo 50, che regola l’uso dell’acqua nelle vasche per la concia, che esprime una modalità antica dell’uso della stessa, la quale appare ancora un bene comune, cosa che non si riscontra affatto leggendo gli atti notarili del XVI secolo, dove l’uso dell’acqua è un fatto privato ben preciso; come antica è la modalità di concia che si intravede nella norma; e ancora nella regolamentazione del “laudemio” (o degradante) che nel primo *corpus* è considerato solo circa il passaggio ereditario (4) e non sull’alienazione dell’enfiteusi, cosa che invece avverrà nel secondo *corpus*, quando si era diffuso il sistema della vendita legata al prestito, per cui non bastava più la consuetudine¹¹; in ultimo nella citazione di una multa in “Augustale”, moneta di Federico II abolita da Carlo I e che rimase nel primo periodo angioino solo nominalmente.

⁸ Il capitolo che riguarda la possibilità di chi “accusa” (37) - atto di base della giurisdizione di allora - di ritirare la denuncia, mostra maturazione nella gestione della giustizia primaria.

⁹ Si rimanda all’analisi dei capitoli statuari dove si indicano altri elementi di antichità.

¹⁰ In due casi il capitolo nuovo integra quello antico, e lo richiama specificamente, senza sostituirlo. Le materie trattate da questi due capitoli, che riguardano la giustizia primaria - la prima attività nata nella comunità - confermano quanto detto.

¹¹ V. Glossario. Quando si diffuse il sistema di sostenere i prestiti con la cessione delle terre, questa tassa dovette essere regolata, come avvenne nel cap. 82 del secondo corpo.

2. *L'assemblea dei cittadini, il governo e i suoi ufficiali.* Alla base della vita comunitaria dell'Universitas c'era l'assemblea dei cittadini che era il suo corpo sovrano, espressione immediata della volontà popolare e istituzione antichissima a cui avevano diritto di prendere parte tutti i capifamiglia. Di solito convocata nei giorni festivi per mezzo di un banditore o di un "bando", affisso in un luogo preciso di ogni casale con gli argomenti da trattare, l'assemblea prima di tutto nominava la "curia", l'organo della giustizia primaria e quindi i suoi membri¹². Svolgeva la funzione amministrativo-finanziaria sia direttamente con l'assumere decisioni in merito, sia indirettamente nella nomina dell'organo decisionale ed esecutivo più ristretto, formato dagli Eletti.

Era questo il vero organo amministrativo dell'Universitas che doveva ricevere, tramite il Giustiziere, la conferma regia e i cui compiti si andarono articolando negli anni in modo quasi uniforme¹³. In questo primo nucleo statutario gli Eletti sono citati in un sol capitolo (54) ma è chiaro che sono ufficiali permanenti, mentre all'inizio erano nominati solo quando era necessario. Tra i loro compiti c'era quello di procedere ad una delle più delicate e principali operazioni, cioè alla raccolta dei tributi per il funzionamento della vita comunitaria, per altre necessità comunitarie¹⁴, e per pagare la "sovvenzione generale", il peso del fisco reale sulle Universitas. Operazione che avveniva attraverso il sistema dell'"apprezzo", cioè della valutazione dei beni mobili ed immobili e dei redditi dei cittadini per procedere poi alla imposi-

¹² I capitoli non contengono le modalità di convocazione del parlamento, né il luogo di riunione che restano fatti consuetudinari. Dalla documentazione posteriore si sa che a Solofra il parlamento si riuniva, secondo la costumanza longobarda, sotto un albero, che qui era un sorbo che sorgeva al centro del casale *Sortito* in uno spiazzo dinanzi alla chiesa di S. Giacomo sulla porta della quale si affiggeva il bando; si riuniva anche nel «viridario» della stessa chiesa o dinanzi la chiesa di S. Croce. Valido se erano presenti i 2/3 della popolazione, questo consesso era presieduto dall'Eletto più anziano (in questo periodo non c'era il sindaco), vi assistevano gli altri ufficiali, tra cui il Capitano, i quali intervenivano solo se c'erano tumulti. Le decisioni, prese a maggioranza e chiamate "deliberazioni", venivano scritte in un registro. Votavano tutti i maschi sani di mente e non condannati.

¹³ Gli Eletti inizialmente ebbero il compito di tutela dei diritti dei cittadini facendo da tramite con gli ufficiali del re, erano "fiscalari", furono poi addetti alla manutenzione delle strade, alla vigilanza, alla compilazione dei bilanci (Cfr. N. FARAGLIA, *op. cit.*, p. 46).

¹⁴ I tributi per le spese comuni erano pagati da tutti i cittadini, sia se avevano proprietà o erano "censili".

zione fiscale, e che provocava molti contrasti. C'erano infatti coloro che contestavano l'"apprezzo" ad essi attribuito o che pretendevano di non essere immessi nei ruoli di ricchezza¹⁵.

In questa attività gli Eletti erano aiutati da altri ufficiali, "fiscarii o textatori", che possono essere individuati tra gli addetti "ordinati et costituiti ad fare et exersitare li officii de la terra" di cui parla il capitolo che qui si prende in considerazione. Infatti anche per le Universitas che si reggevano a gabella, come quella di Solofra, c'era pur sempre il prelievo che gravava sul fuoco fiscale¹⁶.

L'intera *comunitas* solofrana è però presente negli Statuti, ed in modo chiaro e forte, quando essi richiamano tutti quelli che avevano compiti comunitari al dovere dell'esercizio ("non debiano denegare ne contradire de non volerno fare dicti officii"), ad attenersi a principi di fedeltà al compito e di diligenza nella esecuzione dei propri uffici, indicando nella "bene conscientia" e ne "lo beneficio comone" la misura di tale comportamento senza "odio, amore, prezo et pregiarla", appellandosi al giudizio divino prima che a quello umano (54); in questo mostrando di assurgere a principi etici che dovevano regolare chi era impegnato nell'amministrazione¹⁷.

3. Del "regere" la corte. L'organo più antico della vita comunitaria era la "corte" o "curia" i cui membri, le cui competenze, le cui modalità di gestione della giustizia primaria sono descritti nella maggior parte degli articoli di questo primo *corpus*¹⁸. Si riuniva due volta la settimana, il lunedì e il venerdì, era costituita dal "capitano", che la presiedeva, dal "mastro d'atti", il notaio che registrava gli strumenti, e da due "giudici annali" (2)¹⁹.

¹⁵ AD, I, n. 113. L'apprezzo, che si annotava in una specie di catasto con il ruolo di ricchezza e la relativa contribuzione, trasformava la famiglia in "fuoco", cioè unità fiscale.

¹⁶ Vari punti degli atti notarili fanno riferimento al sistema fiscale solofrano "a gabella".

¹⁷ In questo punto è chiara la derivazione degli Statuti dal *jus* divino. V. *infra*.

¹⁸ Per questa caratteristica, che è un segno dell'antichità degli articoli e della loro derivazione dalla legislazione bajulare, v. *infra*.

¹⁹ Di questo capitolo si può ipotizzare la *reformatio* solo della prima parte, nel senso che le sedute della corte potrebbero essere state innalzate a due per settimana solo in seguito, mentre i giudici furono sicuramente due fin dall'inizio.

Centro della curia era quindi il capitano, un magistrato, che subito diventò feudale, i cui compiti erano di polizia, di amministrazione della giustizia e di raccolta degli introiti della giurisdizione, e del quale non c'è, in questo *corpus*, una precisa definizione, cosa che invece avverrà nel secondo, forse perché non era ancora di nomina feudale²⁰.

I giudici “annali” sono invece più precisamente definiti, essendo l'elemento cittadino della curia. In numero di due e soggetti all'assenso regio, dovevano sempre prendere parte al giudizio ma era ammessa anche la presenza di uno solo (“ad minus de uno de li dicti iudici annali”) e, in caso della contemporanea assenza di entrambi, il capitano poteva emettere il giudizio solo se la parte lo accettava (“excepto la parte opponesse che ge vole lo sudice”) (3). Proprio poiché essi erano l'elemento cittadino della corte divennero una parte importante della comunità con ampi spazi, assumendo funzioni esecutive ed interessandosi di “omnia negotia”. Per questi compiti sempre più ampi si tese a regolare la loro scelta: “non dovevano essere di vil condizione, villani, angarii, figli di chierici o nati illegittimi”²¹.

Nell'esercizio della giurisdizione la corte si avvaleva dell'apporto di altre persone, cioè di cittadini di provata moralità e dottrina, che venivano consultati in caso di controversie, in qualità di esperti o di “super partes” o con la funzione di testimoni. Tra queste persone, che richiamano l'istituto longobardo della presenza di “homini hidoneis” o “boni viri” alla stipula dei contratti, è citato un “doctore partibus non suspecto” a cui si ricorreva, a spese delle parti, quando la controversia lo richiedeva (3). Coloro che invece apprezzavano i danni arrecati ai lavori agricoli erano, secondo le competenze, chiamati “esperti”, cioè profondi conoscitori di tutta la gamma dei lavori agricoli²², o “boni homini”, cioè apprezzatori generici, le cui qualità erano più quelle della saggezza che della conoscenza tecnica²³.

²⁰ Questo ufficiale, che avrebbe dovuto essere eletto dalla comunità e ricevere dal re l'approvazione e avrebbe dovuto costituire un ostacolo alle prevaricazioni feudali, finì per essere il rappresentante del feudatario.

²¹ N. FARAGLIA, *op. cit.*, p. 21.

²² Tali sono gli “esperti” di cui parla il cap. 10, che si riferisce ai lavori (“laùri”) generici e al “seminato de qualsevoglia semente”, che si eseguivano durante tutto l'anno, e non a particolari colture.

²³ Costoro apprezzavano danni generici (5), danni agli oliveti nuovi, alle “propine” e ai “cavoli e brassecali” (6) o causati dallo strascico del legname (44), nei furti fatti di notte nei campi e per le selve (22).

Quest'organo della giustizia locale poteva avvalersi del contributo di altre persone, delle quali si individuano i "giurati", il cui ufficio è molto difficile da definire, poiché a volte avevano ordini dai giustizieri (di "dichiarare ribelli e banditi"), a volte incarichi di sequestri, comunque il loro potere era limitato alla esecuzione di pene minori.

Come si è detto in questo primo momento della vita della comunità la corte aveva la "giurisdizione minima" o delle cause minori, che è stata sempre esercitata nelle Universitas e che formava un corpo di entrate chiamato bajulazione, perché materia trattata nella legislazione bajulare, poi divenuta statutaria. Si parla qui infatti di sentenze non scritte ("summarie simpliciter et de plano sine scriptis") per controversie di un basso valore ("de trenta carlini in bascio") (3), ma si intravede pure un campo processuale più ampio con la possibilità di ricorso al contributo di consulenti. Certo non è la giurisdizione che si trova nel secondo *corpus* statutario, come si vedrà.

Di questa giustizia si possono cogliere alcuni istituti di base, sia per l'attività inquisitoria che per quella giudicante, che hanno la caratterizzazione del piano elementare di questo tipo di giustizia.

Il primo è l'agente - chi apriva il giudizio ("chi accusa") - in genere era colui che aveva ricevuto il danno, al quale doveva essere dato credito ("essere criso") dietro giuramento, a parte l'essere "provato lo contrario" (25). Costui appare una figura centrale del processo: poteva opporsi al giudizio senza giudice (3) e, rispetto all'altro soggetto del processo, era in una posizione migliore, infatti in caso di renitenza dopo il giudizio, poteva pretendere il pagamento del danno in una somma fissata (11 e 16), chiedere il risarcimento al posto della pena (6), decidere o no il proseguimento del giudizio o il pagamento del danno, che in molti casi era stabilito da lui ("e lo dapno a lo patrone ad juramento suo") (28), e financo poteva dare inizio alla procedura del bando (22). Questa preminenza data, tra i due attori del giudizio, a chi subiva "il danno" o per primo "accusava", che non è di uno stato di diritto, deriva dalle condizioni oggettive in cui si creava il danno e dalle situazioni solidaristiche della società medioevale.

C'è poi la testimonianza, una figura giuridica importante in una società in cui la legalità non aveva ancora acquisito forme più moderne, né era stato regolamentato l'ufficio del notaio. Ad essa si ricorreva per risolvere contrasti di una limitata entità, che erano frequenti nelle pieghe di quel vivere, e in questi casi bastava un sol testimone ("uno testimonio faccia fede") "de anni dudici in suso" (24). Questo istituto infatti cambierà completamente nel periodo successivo, nel numero, quando si trovano presenti agli atti e a dare ad

essi valore fino a sette e più testimoni, e nella funzione, che sarà quella di assicurare la correttezza dell'atto legale.

La testimonianza era sostenuta dal giuramento²⁴, espressione della massima forza morale della società e alla base del processo. Di maggiore valenza e, quindi richiesto per determinati casi, era l'“aspro giuramento” detto anche “giuramento decisorio”. Era questo un istituto del processo elementare, di origine religiosa e consistente in una dichiarazione solenne con una precisa formula in cui c'era l'invocazione di Dio e di altri valori prescritti dalla consuetudine; “aspro” infatti vuol dire “rigido, austero, che nasce da rigore di vita e di comportamento”. Esso serviva a garantire la verità di quanto si affermava, era dunque un mezzo di prova nel giudizio civile e da esso dipendeva l'intera causa. L'“aspro giuramento” era usato quando la mancanza contemplava una pena grave come per esempio la messa al bando “come ad latro pubblicamente” o quando c'era da risolvere un contrasto relativo alle attività di lavoro, nei contrasti tra commercianti per i quali valeva anche il principio della “forza probante” dei libri di commercio a cui si aggiungeva a volte la prova per giuramento o per testimoni²⁵.

Un altro tipo di giuramento, quello semplice, era più usato, richiesto da chi “accusava” o per primo ricorreva alla giustizia (“primo chiama”) e da chi subiva il danno (“lo patrone de lo danno”)²⁶; aveva sia valore testimoniale, quando c'erano danni che richiedevano pene pecuniarie²⁷, che probante o era una prova per chi denunciava, allora si giurava “sopra la roba sua” (25). E, proprio per la valenza di questo atto essenziale della giustizia primaria, chi giurava aveva la possibilità di ritrattare le accuse²⁸, era previsto il controllo di ciò che si giurava ed una pena per chi giurava il falso (25). Considerando questo istituto antichissimo ed essenziale, si coglie l'evoluzione subita dalla giustizia primaria in questa comunità nel fatto che gli articoli, che lo trattano, fanno richiamo a capitoli precedenti.

²⁴ Il giuramento nella giurisdizione aveva un carattere basilare, la sua attendibilità si basava sull'età, naturalmente sottintendeva la mancanza di incapacità soggettiva e della condizione servile. Avveniva con la destra sui libri sacri tenuti dalla parte avversa pronunciando una formula (cfr. E. BESTA, *op. cit.*, pp. 169 e sgg.).

²⁵ L'“aspro giuramento” è richiesto dai capp. 22, 38 e 53.

²⁶ Questo tipo di giuramento è contemplato nei capp. 21, 27, 30, 38.

²⁷ Questo tipo di giuramento è richiesto dai capp. 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31.

²⁸ Il capitolo 37, che si richiama ad un “capitolo vecchio”, contempla la possibilità di “stornare le accuse” entro tre giorni.

4. La “*comunitas*” solofrana attraverso la sua giurisdizione primaria. L’organo della giustizia locale si occupava di una materia strettamente ancorata alla concretezza della vita agro-silvo-pastorale ed artigianale della comunità. La maggior parte degli articoli di questo primo *corpus* statutario infatti tiene presente gli stretti rapporti tra le principali attività della comunità, regolandone le naturali ed essenziali interferenze, legate anche agli usi civici²⁹. In questa ottica erano protetti i beni privati e comuni ed era regolata la gestione del demanio. Non si tralasciavano però alcune norme di sicurezza individuale, gli importanti problemi di pulizia e di igiene delle strade pubbliche (39 e 41) e delle botteghe (40 e 42), e si intravede anche qualche privilegio, come quando si considera l’esonazione dal pagamento del “laudemio” (o gradante) per le terre con prerogative feudali in caso di trasferimento ereditario (4)³⁰. Sono invece limitati a pochi articoli le norme che regolavano la giustizia primaria, di cui si è detto nel tratto precedente³¹.

Tutta questa regolamentazione era scandita ovviamente dalla prescrizione delle ammende, dette “pene”, in una serie articolata di casi da configurarsi come la figura principale dell’attività giudiziaria, non solo perché le multe costituivano una voce non indifferente del peso contributivo, ma perché fanno emergere una comunità che si districava nelle vicende di un vivere comune in cui si modellava il vivere civile.

Erano esclusivamente pene pecuniarie, proprie della giustizia primaria, stabilite in augustale³², in grana³³, in tari³⁴ fino all’uncia (54). La tassa, che spesso era unita al pagamento del risarcimento, veniva divisa in genere tra la corte e la parte danneggiata, a metà³⁵ o in tre parti³⁶ o in proporzione di 2 a 1 a favore della corte³⁷. Era invece incassata interamente dall’organo giudiziale.

²⁹ Sono interessati a questi rapporti i capp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52.

³⁰ V. in questo capitolo il par. 1 e il cap. III, par. 1.

³¹ I capitoli che trattano questo argomento oltre ai nn 2 e 3, sono i nn. 24, 25 e 38 che regolano le funzioni di ogni cittadino come soggetto della competenza giudiziaria.

³² Solo il cap. 7 prevede la pena in augustale essendo una moneta non in uso.

³³ Capp. 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 40, 41, 42, 47.

³⁴ Capp. 8, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51.

³⁵ Capp. 5, 6, 12, 13, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

³⁶ L’unico caso riguarda la trasgressione circa le modalità di fare legna nelle selve demaniale, quando la multa, molto alta, di sette tari e mezzo, era divisa tra la corte, l’Universitas e chi si considerava danneggiato.

³⁷ Capp. 7, 9, 10, 14, 15, 17, 22, 47.

rio quando la trasgressione era vista contro gli interessi della comunità e cioè quando si provava un falso giuramento³⁸, nei casi di danno sia alle colture che alle persone³⁹, quando si trasgrediva a regole di igiene (39-42) o non si concedevano i privilegi acquisiti dagli ufficiali della corte e dal convento di S. Agostino (43). Non c'era alcuna multa, ma solo il risarcimento del danno, quando questo era legato agli usi civici, per esempio per i danni provocati dagli animali nelle "cesine" (11) che si trovavano nelle terre comuni dove c'era il diritto di pascolo⁴⁰. La multa poteva essere comminata se non si pagava il risarcimento (45), e poteva pure essere emendata ma solo quando era chiaro il non coinvolgimento nella trasgressione, come nel caso in cui un gregge, passando in una via pubblica, recava danno ad una terra limitrofa e "lo patrone de le bestie fusse dereto ad cacciare" (18)⁴¹.

La multa inoltre variava secondo l'entità della trasgressione disegnando un profilo di priorità anch'esso interessante. La più alta - "una onza di carlini" (54) - era per chi rifiutava di esercitare "li officii de la terra", un dovere civico. Seguivano le pene in tarì per la difesa delle selve di castagno e di cerro, elementi importanti della produzione locale; di quelle del demanio, dove si svolgevano gli usi civici; del seminato e dell'arborato, punti nodali della dinamica agricola, perciò con un'ampia casistica; per la difesa del giuramento, alla base del processo primario (25). Meno alte, calcolate in grani, le pene per i danni arrecati dalle greggi con la distinzione del tipo di animale e di coltivazione, segno di una dinamica vitale tra le due attività.

Una società come quella solofrana, che conviveva con un'agricoltura legata all'allevamento e questo alle selve, le quali, oltre ad alimentare una fiorente "industria nemoris", sostenevano anche l'artigianato, aveva bisogno di trovare un equilibrio tra le varie esigenze che ruotavano intorno all'uso delle terre. Perciò i capitoli prendevano in considerazione con molta precisione il «danno» prodotto, distinguendo quello provocato dagli animali e quello causato dalle persone, quello arrecato al singolo albero o alla selva o al seminato con o senza sottrazione del frutto, da quello voluto o non voluto.

³⁸ In tal caso la parte lesa recuperava la spesa fatta (25).

³⁹ I danni riguardavano gli alberi da frutto specie le viti (27), le selve (46) e le persone (35).

⁴⁰ V. Glossario. Altro caso era quando si provocava un danno in una selva altrui trascinando la legna a mano (45), poiché il far legna era un uso civico. È da considerare che in tal caso la multa si pagava solo se non si risarciva il danno.

⁴¹ Molto significativo e plastico questo capitolo che traccia un momento della vita di una comunità pastorale. Altri casi erano quelli di un albero che cadeva accidentalmente nel campo di un altro (32) e di uno che aveva vicino il proprietario (33).

Particolarmente severi si era con chi produceva un danno con dolo, fino a punire col bando coloro che venivano trovati a rubare nei campi di notte (22), mostrando quanto necessaria fosse la protezione di risorse essenziali.

Tutte queste differenziazioni, delle pene e dei danni, se da una parte mostrano l'infanzia della scienza che indugia intorno a differenze estrinseche e non si eleva a principi generali, dall'altra precisa il profilo di una società e di un'epoca determinata dalla precarietà di cui fa parte lo stesso risarcimento del danno. Se questo per esempio doveva essere richiesto (5), è perché si lasciava il posto ad altre possibilità di composizione, facili nei meandri degli stretti rapporti interpersonali, che le ampie aggregazioni familiari di allora permettevano. Solo in alcuni casi la corte poteva agire contro chi aveva arrecato il danno e chiederne l'indennizzo anche se chi lo aveva subito non lo aveva richiesto, e ciò avveniva quando la terra era da poco seminata, per particolari coltivazioni o per le piante messe a dimora specie se oliveti e viti e contro le greggi non vigilate (6), facendo emergere interessi che valicavano la sfera individuale. Bisogna infatti tenere presente che c'erano beni considerati della comunità e che comunque dovevano essere difesi, in un tempo in cui le calamità naturali rendevano precaria questa primaria fonte di vita.

Significativo è il fatto che il risarcimento riguardasse solo il frutto sottratto e non la proprietà violata, e che ci fosse distinzione tra il danno provocato dagli animali al frutto non raccolto e a quello "admontonato", cosa che mostra una modalità molto comune per quei tempi, e cioè che ogni tipo di fondo dopo la raccolta veniva aperto al pascolo. Certo questo nasceva anche dal fatto che in loco esistevano le "cesine", dette anche "difese", i campi ricavati dal demanio, dove si alternavano le attività agricole e quelle pastorali⁴². La consuetudine locale infatti contemplava che nelle difese, dove erano stati raccolti i frutti e mietute le messi, si permettesse al pastore di introdurre le greggi, non come diritto ma come facoltà naturale, cioè come "uso civico". Il fatto che questa doppia attività avvenisse anche sulle terre private - chiu-se - era una pratica che derivava dallo stretto legame tra le due attività - agricoltura e pastorizia - e che l'agricoltore, che era anche pastore, dava alle greggi il compito di pulire e concimare il campo a riposo. Tutto questo emerge chiaramente dalla lettura del primo *corpus* statutario.

⁴² Vale considerare che l'abuso feudale delle difese, impiantatosi per tempo sulle terre comuni ed estesosi sotto Giovanna I, fu vietato da re Ferdinando, che impose ai baroni di aprirle, e che Carlo V nel 1536 vietò di istituire difese senza il consenso non solo del re ma anche dei vicini, considerati come aventi diritto sulle terre demaniali.

In definitiva comminando multe e facendo pagare i danni la comunità trovava i modi per difendere ciò a cui era legata la propria sopravvivenza. Bastava infatti poco, una siccità o una gelata primaverile, una invasione di cavallette o una malattia, a prostrare l'agricoltura, che viveva sul filo di una estrema precarietà. Bisogna considerare che i prodotti dei campi costituivano il sostentamento essenziale, e che il di più era fonte di guadagno, per fino permetteva il movimento finanziario. La vendemmia, la mietitura come la raccolta di ogni tipo di frutto, in special modo castagne ed olive, erano momenti che impegnavano tutta la vita della comunità e facevano sospendere i viaggi e la mercatura; persino le fiere tenevano presente le esigenze che anche negli ambiti mercantili aveva questa comune fonte di sussistenza⁴³. In questa logica appaiono interessanti alcuni capitoli che, più che punire chi trasgrediva, sembrano difendere qualcosa di prezioso: quelli che proteggevano in genere "le poessiuni" (27), il "seminato de qualsevoglia semente" (10), gli "arbori fructiferi de qualuncha sciorte" (28), e che lo premunivano "per resto dello anno" (9) in un tipo di agricoltura caratterizzato dal seminativo-arborato. Andando più in profondità si scoprono difesi tutti i campi coltivati - anche le cesine - nel momento più delicato, la semina e la fruttificazione, e comunque per tutto il tempo della vita del frutto, specie le seconde perché più esposte ai pericoli della pastorizia; i campi e le cesine, precaria ed essenziale fonte di vita, ricevono la cura di una comunità che ancora prova ancestrali paure.

Una pianta che aveva particolari attenzioni era la vite (9, 26, 27, 30), pianta preziosa - a Solofra era diffusa la vite latina - per il grande valore che da sempre era attribuito al vino, sia come prodotto di scambio, che come alimento nobile o medicamento o anche come elemento dei riti religiosi. Di essa si proteggevano i giovani tralci, perché la pianta aveva bisogno di una continua messa a coltura date le frequenti malattie che la colpivano, si proteggevano financo gli alberi che le servivano da sostegno (30). La stessa cosa dicansi per l'olivo, certo più resistente della vite ma anch'esso sottoposto a messa a coltura ("gli oliviti novi") (6), il cui frutto era protetto "da la mita de novembro fine per tucto gennaro zioe quando ge sono lle olive" (20), perché era un ricercato alimento per i maiali⁴⁴. Preziosi in definitiva appaio-

⁴³ I vettigali solofrani ottennero dalla Camera della Sommaria la riduzione di un loro impegno a favore della Regia Corte perché cadeva in periodo di vendemmia (AD, I, n. 121).

⁴⁴ I capitoli che si interessano degli oliveti sono i nn. 6, 9, 14, 15 e 20.

no tutte le piante giovani e i prodotti dell'orto anche quelli meno nobili, confermando le precauzioni di cui era oggetto l'agricoltura.

Gli articoli statutari comunque prendevano in considerazione alcune attività che si svolgevano nei fondi e che potevano provocare oggettivamente dei danni. Si considerava per esempio la caccia (31), un importante mezzo di sostentamento, della quale era contemplata la pratica, molto diffusa, della uccellazione (“de iochi de Augelli”), che doveva avvenire col permesso del padrone e comunque senza arrecare danni agli alberi; e il “legnare” (51, 52), altra attività di vitale essenzialità anche di non trascurabile utilità, e che però poteva provocare danni, sia per un improprio taglio degli alberi che per quelli provocati dallo strascico (44). Quest'ultima attività emerge chiaramente in alcune delle sue modalità, come quella del far legna nelle selve del demanio (“tagliare legna a lo commune”) (51), che era un uso civico⁴⁵, e la pratica del trasporto a valle del legname, utilizzando l'acqua dei “fiumi, valluni o altri lochi” (52)⁴⁶. Quella del “legnare” era senza dubbio un'attività utile per le necessità di pulizia di cui bisognavano i boschi e le selve, ma nello stesso tempo la legna era un bene anch'esso indiscutibile, che doveva essere protetto anche nella forma povera del “tollere legna seu frasche”, “travi et altri consimili” (34), e, come pratica diffusa, poteva danneggiare gli alberi da frutto⁴⁷. Più interessante, per le valenze che evidenzia, è la preoccupazione di proteggere la legna di castagno (49), che era una fonte esclusiva di guadagno della “industria nemoris” per il grande uso di questo prodotto⁴⁸.

⁴⁵ Molto plastico è il capitolo 51 quando dice che è lecito ad ogni persona, che trova abbandonato il legname tagliato nelle selve demaniali, di “possereselle pigliare inpune como selle havesse tagliate ipso”, cosa che si giustifica proprio con l'uso civico.

⁴⁶ Anche qui il capitolo ha un'immediatezza che rende vivo il quadro di un qualcosa che accadeva non di rado nelle terre solofrane e cioè dell'acqua dei valloni che, tracimando, invadeva le terre con il suo carico il tronchi e rami, e del padrone del legname che doveva constatare e provare che la legna fosse sua e doveva “sfractarenela” senza essere contrastato da chi aveva subito l'alluvione.

⁴⁷ I capitoli che fanno emergere il pericolo di danni agli alberi da frutto sono i nn. 26, 27, 28, 30. Diverso è il caso, certamente frequente, dell'albero “tagliato” che “cascasse sopra li beni et robe de altro”, per il quale è contemplato solo il pagamento del danno (33).

⁴⁸ Ancora un quadro di vita solofrana nelle selve di castagno: da una parte chi viene trovato con legname di castagno e dall'altra una qualsiasi persona, certamente interessata, che “lo poza adomandare dove have facto dicta legname de castagno et ipso sia tenuto direlo dichiarare et costare” con l'intervento di “homini de fede”.

Circa l'attività principale solofrana, la pastorizia, la cui convivenza con l'agricoltura e con la silvicoltura era fisiologica, basti pensare alla grande necessità di concimare i campi o di pulire le selve dal frutto non raccolto. Ecco allora prendere in considerazione le esigenze dell'allevamento degli animali di piccola e di grande taglia⁴⁹, i quali se non potevano entrare nei campi durante tutto il periodo della semina, della fruttificazione e della raccolta⁵⁰, potevano invece farlo durante il periodo della messa a riposo e della concimazione⁵¹, sempre però senza arrecare danni. Nelle selve invece, per il grande valore dei loro frutti, le norme si facevano più articolate: si considerava il periodo di caduta, prima di S. Martino per le castagne e se esse erano state "admontonate" o no⁵², e "la festa de capo de anno" per "cerze et cerri"⁵³. Si consideravano i maiali, voce sostanziosa dell'economia locale, e il loro pascolo, sempre dopo la raccolta del frutto soprattutto negli oliveti⁵⁴. La pastorizia comunque aveva le sue "difese de herbe", protette nel periodo della crescita (7 e 8) e dove venivano ricoverate le greggi.

Gli Statuti dunque, mettendo in evidenza una regolata dicotomia delle esigenze della società agricola e pastorale, mostrano la comunione delle attività, che fu la caratteristica di questo territorio, favorita ed esaltata dalla sua ristrettezza. Qui appare chiaro che l'agricoltore era pastore e padrone delle terre ma, lo si vedrà meglio, era anche conciatore e mercante, peculiarità che permette di scoprire altri orizzonti dietro alcuni capitoli: quello, per esempio, che difende le selve di "cerze e cerri" (47), perché questi frutti servivano, per l'alto contenuto di tannino, anche per la concia, oltre ad essere il naturale e comune cibo di alcuni animali. Ecco allora il capitolo acquistare una significativa connotazione che lo lega ai primi passi dell'attività di concia

⁴⁹ Vari capitoli parlano delle esigenze e dei danni del pascolo i nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 47, 53.

⁵⁰ Per il seminato, non si poteva entrare nel campo "da la meta de lo mese de martio per tucto la mitate de jugno" (7) e "de victuagli finche dura lo metere" (8).

⁵¹ "Se intenda per tucto quillo tempo che dura ad meterese dicto seminato", dice il cap. 7, facendo intravedere la necessità, per il campo a riposo, di una buona concimazione e pulitura da parte delle greggi o in genere degli animali.

⁵² I due capp. 12 e 13 fanno emergere il sistema di raccolta del frutto, che veniva ammucchiato prima di subire le operazioni legate al suo uso e alla sua conservazione. Vale la pena citare il prolungamento di quindici giorni "in caso che per li mali tempi alcuna fiata non se possessero procurare le castagne" (19).

⁵³ Anche nelle selve di cerze e di cerri si potevano far pascolare i porci dopo la raccolta del frutto.

⁵⁴ I capp. 19 e 20 trattano del pascolo di questi animali dopo la raccolta del frutto.

che trovava sul posto un suo prodotto di base, contribuendo a sottolineare un'autoctonia, che lo stato degli studi non può più togliere a questa attività divenuta una peculiarità della cittadina. Espressiva di questa individuata comunione di attività è anche il fatto che gli articoli prendono in considerazione insieme beni ed esigenze comuni e beni ed esigenze privati, facendo prevalere una specie di uniformità di comportamento, come se tutto fosse un unico bene da difendere ed usare nell'interesse comune.

L'analisi fin qui condotta conferma che gli Statuti sono norme vitali a difesa del vivere comune, la voce della *comunitas* che si creava una rete di guarentigie, che proteggeva se stessa e la singola persona, che stabiliva norme di vita civile, che si difendeva da chi "trasgrediva", e che teneva sempre presente gli inevitabili inconvenienti derivanti dalle difficili contingenze di quei tempi.

Il profilo di questa società nel periodo angioino si precisa anche in un altro suo aspetto complementare alla comunità di agricoltori e di allevatori, ed è l'aspetto di una società artigianale con le sue botteghe per la macellazione degli animali, specie porci, le cui carni venivano salate e vendute, e soprattutto con le sue "contrarie" per la concia delle pelli.

C'è un capitolo importante legato alle locali attività lavorative, quello che regola i rapporti tra il datore di lavoro e il dipendente (21), che prima di tutto fa emergere un lavoro in proprio, sia artigianale che agricolo, dove il dipendente, detto bracciale, era sia lavoratore nei campi che nella bottega. Ebbene in esso viene protetto sia il padrone che il bracciante, soprattutto quest'ultimo, la parte più debole, per il quale la "chiamata" equivaleva all'assunzione, ed essa sola bastava ad impegnare il padrone al pagamento della giornata, e per il quale si contemplava pure la possibilità di posticipare il lavoro nel caso di impedimento dovuto al maltempo. Questo capitolo, in cui è in *nuce* il contratto di lavoro degli atti notarili cinquecenteschi e che protegge le attività, è da considerare nel quadro dei soprusi della feudalità - si è visto per i Tricarico - verso quelle attività, le "opere", che poi si faranno libere; infatti le prestazioni al feudatario in questo periodo cadevano sotto la norma statutaria⁵⁵.

Ciò che è più importante è che l'attività artigianale appare, già in questo primo *corpus* legislativo, legata all'attività creditizia, che la permetteva so-

⁵⁵ Tali regole si riscontrano chiaramente nel contratto di lavoro, divenuto molto più articolato (AD, III, 1 e 2), dove si nota anche tutta una gran parte consuetudinaria che regolava questo tipo di rapporto. V. parte quarta, par. 5.

stenendo il commercio, cosa che sarà una costante di tutta l'economia del periodo aragonese. A mettere in evidenza questa attività finanziaria è il capitolo che dava la possibilità ad ogni artigiano di avere da un finanziatore un credito ("essere criso del arte sua"), ponendo una specie di fideiussione sulla propria arte (38). Anche se questo primo stadio del credito non permetteva di andare oltre un tarì ("de in piunto de un tari in bascio"), è significativo il ricorso ad esso, sperimentando anche forme più complesse. Infatti il capitolo contempla il ricorso ad un istituto più maturo, quello della compensazione o riconversione ("riconvenire") e cioè la possibilità che aveva il debitore, a cui veniva richiesto il pagamento del debito ("quillo chi fosse chiamato"), di far riferimento ad un credito a carico del suo finanziatore ("volesse reconvenire chi lo have fatto chiamare"), anche questo però non doveva superare la soglia del tarì. Si considerava insomma la possibilità di pagare un debito con un credito contratto con la stessa persona ("primo actore"), un debito compensato da un credito, anche se in questo caso il contratto non poteva basarsi sulla parola, ma doveva poggiarsi su qualche prova forse scritta o testimoniale ("non sia da credere ma llo habbia da provare vero"). In questo capitolo, che riveste un'importanza non secondaria, perché è in *nuce* tutta quella ampia casistica dell'attività creditizia, che emerge dagli atti notarili del primo cinquecento e che si formò lungo tutto il XV secolo, e in cui sono contemplati due istituti primitivi della giovane attività finanziaria, emergono altre modalità. Emerge prima di tutto il rapporto di collaborazione che si instaurava tra l'artigiano e il finanziatore, il lavoro e il capitale, che era un rapporto di fiducia, poiché è chiaro che non c'era un atto legale che sanzionava il rapporto, bastava il capitolo statutario, il quale però poneva un limite alla catena, visto che lo scambio debito-credito doveva essere provato. Non c'era neanche una scadenza precisa, visto che era contemplato che il creditore richiedesse ("chiama") il pagamento, e in questo si è lontani dalla precisione usata in seguito per le scadenze, con l'introduzione dell'atto notarile nell'economia. Nello stesso tempo si profila qui tutta quella serie di passaggi complessi e articolati che si intuiscono dietro quegli stessi atti e di cui qui si coglie un momento. Certo il capitolo non dice se si intende un passaggio di denaro o di prodotto, è chiaro però che, direttamente o indirettamente, ci si riferisce ad un prodotto artigiano, è chiaro che non c'era baratto, ed è chiaro che era una modalità che si instaurerà bene nella dinamica economica solofrana.

Ma il capitolo statutario più significativo per questa società è quello che regola in modo preciso l'uso dell'acqua nelle vasche per la concia. Al di là

del dato oggettivo, che dà un aspetto dell'uso civico ed un'altra conferma di quella autoctonia della concia di cui si diceva, e al di là di quel "gradatim" che evidenzia la comunione di intenti e di attività, c'è in questo capitolo l'antico sistema di concia nelle primitive "contrarie", poste lungo il fiume "da lo ponte in bascio" e nelle sue vasche seminterrate - forse ancora a cielo aperto - nelle quali venivano svolte alcune delle operazioni della concia⁵⁶. Qui è usato il termine "adacquare" in riferimento al quale la precisazione "seu consiare", trovata in un documento notarile, svela il particolare uso che il termine aveva acquisito in loco e cioè di "dare acqua alle vasche". Qui si parla di acqua che restava nelle vasche per 24 ore e poi veniva data ad altri o rimandata nel fiume, che potrebbe riferirsi al rinverdimento.

Si riferisce ai lavori legati alle pelli anche il capitolo che prescrive la pulizia delle botteghe, che accoglievano una parte delle operazioni di concia. Ben tre si interessano della igiene delle "ipoteche" che sporcavano la "selice" e le strade e che non possono essere solo, le macellerie, la cui esistenza non era certo legata al consumo locale, che in quel periodo non aveva le forme che invece si rileveranno in seguito, e neanche solo alla salatura delle carni, ma certamente alle varie fasi della concia delle pelli, che aveva lungo il fiume solo quelle di concia vera e propria.

Qualche altro rilievo è possibile fare sulla molitura ("macenare"), che si svolgeva in un mulino della comunità con una gestione organizzata e regolata dal capitolo, che quale contempla alcune prerogative per la corte e per i frati di S. Agostino e prescrive la turnazione. Il confronto con il documento dei redditi del Filangieri dove si individuano più attività molitorie, forse private, fa emergere una presa di possesso della comunità nei riguardi di questa attività essenziale e dei privilegi, avuti forse nel periodo demaniale dell'inizio del XV secolo.

Si può cogliere ancora la produzione locale di cavoli, cipolle, grano, olive e uva e quindi olio e vino; l'industria armentizia ricca di vogline, muli, buoi, vacche, ienchi novelli, asini, capre, pecore, castrati, porci. Infine si scoprono che i campi erano chiusi o si chiudevano in determinati periodi dell'anno, che in essi era permesso il passaggio coll'assenso del padrone (5), che sicuramente erano aperte le selve e i boschi, e che sicuramente si poteva presentare la necessità del passaggio in qualche selva o bosco, trasportando legname o anche facendovi attraversare il gregge.

⁵⁶ V. la parte quarta par. 5.